



# Capitolato speciale d'oneri

<b>OGGETTO</b>	<i>Lotto 2 – Copertura assicurativa di tutela legale</i>
<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova Sede Legale: Piazzale Mazzini, 2 16122 – GENOVA (GE) C.F. 80007350103</i>
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b>	<i>Dott. Francesco Scriva</i>
<b>CENTRALE DI COMMITTENZA</b>	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
<b>RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA</b>	<i>Dott. Stefano Semorile</i>

DEFINIZIONI	
<b>Contraente/Ente</b>	<i>La Città Metropolitana di Genova ex Provincia di Genova, che stipula il contratto di assicurazione</i>
<b>Assicurazione</b>	<i>Il contratto di assicurazione</i>
<b>Polizza/Contratto</b>	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
<b>Assicurato</b>	<i>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione</i>
<b>Società</b>	<i>L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)</i>
<b>Broker</b>	<i>Marsh S.p.A.</i>
<b>Premio</b>	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
<b>Sinistro/Controversia/Vertenza</b>	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>
<b>Rischio</b>	<i>La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne</i>
<b>Vertenze contrattuali</b>	<i>Controversia inerente all'esistenza, alla validità o all'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni</i>
<b>Periodo di efficacia</b>	<i>Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe</i>

**SOMMARIO**

pagina

Articolo 1	Oggetto.....	4
Articolo 2	Importo a base di gara e durata del contratto .....	4
Articolo 3	Cauzione definitiva e garanzia fideiussoria.....	4
Articolo 4	Premi assicurativi.....	4
Articolo 5	Modifiche al contratto.....	4
Articolo 6	Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	6
Articolo 7	Obblighi derivanti da rapporti di lavoro .....	6
Articolo 8	Obblighi in materia di sicurezza .....	7
Articolo 9	Risoluzione contrattuale .....	7
Articolo 10	Motivi di risoluzione contrattuale.....	7
Articolo 11	Diffida ad adempiere.....	8
Articolo 12	Recesso unilaterale .....	8
Articolo 13	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza .....	9
Articolo 14	Clausole finali .....	9

**Articolo 1 Oggetto**

Il presente capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa di tutela legale come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

**Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto**

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 137.500,00 riferito ad una durata contrattuale pari a 30 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2022.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 mesi ammonta ad € 165.000,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza, in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

**Articolo 3 Cauzione definitiva e garanzia fideiussoria**

L'Aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Contraente.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell'emissione della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Contraente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il soggetto aggiudicatario s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria.

**Articolo 4 Premi assicurativi**

Il premio assicurativo è disciplinato dall'art C.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" del testo di Polizza.

Il premio indicato in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

I premi assicurativi devono riferirsi all'anno solare, o a frazioni in caso di decorrenza o scadenza intermedia.

E' previsto il frazionamento semestrale del premio.

**Articolo 5 Modifiche al contratto**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere e/o introdurre variazioni rispetto alle modalità di esecuzione vigenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal presente Capitolato Speciale d'Oneri.

Le tipologie di modifiche e/o variazioni previste contrattualmente sono:

**1)** Revisione prezzi: fino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe o modifiche di legge, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni e/ o dei servizi oggetto del contratto, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

In tal caso il Responsabile Unico del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate - tramite la formulazione di riserve sugli atti dell'appalto – dall'appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Sino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe o modifiche di legge, sono esclusi dalla compensazione i servizi/forniture contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui alla presente clausola non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dalla presente clausola è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

**2)** Modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di introdurre modifiche quantitative e/o qualitative non sostanziali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che non venga alterata la natura complessiva del contratto;
- che non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- che non cambi l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale;

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla variazione risultante dalla modifica non sostanziale, alle medesime condizioni e modalità esecutive previste dal contratto originario, nel caso di variazioni quantitative o qualitative.

**3)** Quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: in sede di esecuzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di introdurre variazioni quantitative in aumento o in diminuzione con riferimento a tutte le prestazioni contrattuali, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, con conseguente aumento o diminuzione del relativo corrispettivo.

Nel caso di nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni di cui al capitolato speciale d'oneri.

In caso di variazione dei modelli l'Appaltatore può proporre un modello alternativo della stessa categoria e/o con caratteristiche simili, che la Città Metropolitana si riserva di accettare.

In caso di variazioni non autorizzate o per servizi difforni da quanto previsto dai documenti contrattuali e/o non eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti che l'Amministrazione riterrà necessari per assicurare la conformità a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per i presunti maggiori oneri sostenuti.

L'Appaltatore non potrà invocare, a giustificazione delle varianti eseguite senza preventiva approvazione esplicita ed in forma scritta, la mancanza o la incompletezza delle istruzioni, essendo suo onere richiederle tempestivamente, sia con riferimento al normale sviluppo esecutivo del contratto sia con riguardo a fatti imprevisti e sopravvenuti.

#### **Articolo 6      Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni dell'Aggiudicatario derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 7      Obblighi derivanti da rapporti di lavoro**

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Amministrazione può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana e manleva quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

#### **Articolo 8      Obblighi in materia di sicurezza**

L'Aggiudicatario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'Aggiudicatario, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.

L'Aggiudicatario s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

#### **Articolo 9      Risoluzione contrattuale**

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti dal contratto di assicurazione e dalla polizza.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'Aggiudicatario un termine minimo di 5 (cinque) giorni per formulare giustificazioni.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano a giudizio dell'Amministrazione accoglibili, è facoltà del Contraente di risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 10     Motivi di risoluzione contrattuale**

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatti salvi altri casi espressamente indicati nel capitolato o nella polizza, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (a) nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'effettuazione da parte dell'Aggiudicatario di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così

come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- (b) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private;
- (c) la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

#### **Articolo 11 Diffida ad adempiere**

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, indipendentemente dall'applicazione delle penali, eventualmente previste, comunica all'Aggiudicatario, in forma di lettera raccomandata o comunicazione PEC, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per l'Amministrazione.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

Analogamente può procedere l'Aggiudicatario qualora l'Amministrazione si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.

#### **Articolo 12 Recesso unilaterale**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza in caso di giusta causa, intesa come cessazione del rapporto di fiducia sottostante il presente contratto, a seguito della perdita di un requisito di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero dell'intervento di un motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato nei confronti dell'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'aggiudicatario;
- (b) l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

### **Articolo 13    Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza**

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario manleva l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Aggiudicatario nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

- a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

### **Articolo 14    Clausole finali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede dell'Amministrazione.

Relativamente alla Clausola C.16 - "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.